



COMUNE DI RIOMAGGIORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO STAZIONAMENTO A TERRA DEI NATANTI MARINA DI RIOMAGGIORE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2018

TITOLO **Indice**

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2.	PRESENTAZIONE RICHIESTA.....	3
ART. 3.	RILASCIO CONCESSIONE	5
ART. 4.	IDENTIFICAZIONE NATANTI	5
ART. 5.	MODALITÀ DI STAZIONAMENTO A TERRA DEL NATANTE.....	6
ART. 6.	ASSEGNAZIONE DEI POSTI NATANTE IN TRASPARENZA	7
ART. 7.	STATUS DEL NATANTE	8
ART. 8.	POSIZIONAMENTO DI DETTAGLIO.....	8
ART. 9.	AREA CIRCOSTANTE IL POSTO NATANTE	9
ART. 10.	SCHEMA PLANIMETRICO DEI POSTI NATANTE E LORO DIMENSIONI.....	10
ART. 11.	USCITE IN MARE.....	10
ART. 12.	DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL MEZZO MECCANICO PER LA MOVIMENTAZIONE BARCHE ALLA MARINA DI RIOMAGGIORE.....	11
ART. 13.	NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE	12
ART. 14.	VERIFICHE E SANZIONI.....	12

Art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree pubbliche destinate allo stazionamento a terra dei natanti a uso **ricreativo e sportivo** nella marina di Riomaggiore.

Il presente regolamento ha il fine di contemperare le esigenze di sicurezza e decoro, con quelle di fruizione pubblica delle aree interessate per limitare/impedire ove possibile, da un lato, potenziali intralci e/o pericoli per il pubblico e/o privato transito sulla pubblica via.

Le occupazioni di suolo pubblico con i natanti sono da considerarsi un valore costitutivo per il territorio in relazione alle tradizioni di una comunità che si è da sempre rapportata con il mare e che oggi, insieme all'agricoltura, ha creato un contesto culturale e produttivo che ha come ritorno un richiamo turistico che deve essere incentivato ma che non può e non deve snaturarne le caratteristiche che vi hanno dato origine e che lo alimentano e che solo se rimarranno nel tempo con queste caratteristiche potranno dare prosperità alle future generazioni.

L'area pubblica disciplinata è sita, in particolare in Via San Giacomo;

Nel Comune di Riomaggiore vi è la necessità per la locale comunità di:

- Contemperare le esigenze di sicurezza e di decoro della Marina con quelle di fruizione pubblica delle aree interessate,
- Preservare ed agevolare la presenza, a vista, dei natanti sul suolo pubblico nei pressi del mare, presenza da considerarsi prioritaria rispetto ad altre occupazioni di suolo pubblico, anche con finalità di lucro, che traggono ragione di essere proprio in funzione della presenza di detti natanti che caratterizzano un contesto unico al mondo,
- Evitare disparità di trattamento su situazioni che, se non proprio uguali, siano simili/analoghe (situazioni che potenzialmente si creano in mancanza di regole predeterminate in relazione alle diverse valutazioni soggettive di vari funzionari/tecnici che si susseguono nel tempo a fare la istruttoria / i controlli),
- Disciplinare, nel dettaglio, gli stazionamenti dei natanti di fronte e nei pressi agli accessi di private dimore e/o di attività commerciali, nonché nelle loro adiacenze onde limitare/impedire, ove possibile, potenziali intralci e/o pericoli per il pubblico e/o privato transito sulla pubblica via ed agli immobili,
- Individuare modalità di controllo semplici ma probatorie sull'utilizzo in mare dei natanti.
- disciplinare nel dettaglio gli stazionamenti dei natanti al fine di rendere agevole l'alaggio delle imbarcazioni;

Art. 2. Presentazione richiesta

Per il rilascio delle concessioni dovrà essere presentata apposita richiesta di occupazione suolo pubblico all'Amministrazione Comunale di Riomaggiore. Il Responsabile del procedimento procederà all'istruttoria e al rilascio della concessione.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune tra il **1 luglio ed il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui si vorrebbe che avesse inizio la concessione** (le richieste giunte al di fuori di tale arco temporale non saranno prese in considerazione).

La richiesta, redatta su apposita modulistica fornita dal Comune, dovrà contenere, le seguenti indicazioni:

- Le generalità complete del richiedente, compresa la residenza, il codice fiscale, un recapito telefonico (meglio se cellulare) ed un indirizzo e-mail (dovrà essere allegata una fotocopia di un idoneo documento di identità). Se il natante è in comproprietà vanno indicati, in un modulo a parte, tutti i comproprietari con la relativa quota di comproprietà (dovrà essere allegata una fotocopia di un idoneo documento di identità di ognuno dei comproprietari);
- La descrizione del tipo di natante, le caratteristiche costruttive (legno/vetroresina/alluminio o altro) e le dimensioni dello stesso, cioè la lunghezza fuori tutto (f.t.) e larghezza del natante;
- **Si precisa che non sono concedibili occupazioni di suolo pubblico ai natanti pneumatici;**
- La descrizione dell'eventuale motore (fuoribordo/entro bordo) del natante e le caratteristiche dello stesso (marca/matricola/potenza/anno di costruzione);
- L'eventuale sigla riportata sul natante (es. nome/numero o altro);
- 2 fotografie a colori del natante (una di fronte ed una di lato) debitamente firmata e datata dal richiedente;
- L'indicazione del periodo di utilizzo dell'area pubblica (annuale/stagionale occasionale o altro);

La richiesta va effettuata anche per l'utilizzo dell'area riservata alle canoe, esclusivamente per uso diportistico. Anche le canone dovranno essere opportunamente censite e numerate con un numero proprio identificativo che corrisponderà al numero della concessione, che è il medesimo del posteggio.

Nelle richieste di occupazione successive alla prima concessione saranno specificate solo le generalità complete del richiedente con la dichiarazione che gli altri dati non siano cambiati rispetto alla precedente richiesta (tale precedente richiesta deve essere individuata con la data di presentazione ed il n° di Protocollo).

Saranno prese in considerazione **ESCLUSIVAMENTE** richieste relative a natanti di dimensioni e peso non superiori a:

Marina di Riomaggiore

- lunghezza f.t. = **4,20 m** (escluse le appendici amovibili di poppa che comunque non dovranno superare i 30 cm di lunghezza),
- larghezza al baglio massimo = metri **1,80 m**

Art. 3. Rilascio concessione

La concessione sarà rilasciata esclusivamente ad una singola persona fisica (se il natante è in comproprietà tra i comproprietari deve essere individuata una persona che sarà il titolare della concessione) ed ad uso privato.

La concessione sarà valida 5 (cinque) anni (scade al 31/12 del quinto anno di validità).

Allo scadere dei 5 (cinque) anni il Titolare della concessione potrà presentare richiesta di rinnovo per il successivo quinquennio, senza iscriversi alla graduatoria in quanto prioritario sulla nuova assegnazione. In caso di comproprietà, qualora il titolare della concessione non intendesse procedere con il rinnovo, la medesima priorità sarà garantita al comproprietario del natante al quale era associata la precedente concessione. Nel caso in cui il titolare della concessione o il comproprietario dell'unità non intendessero presentare domanda di rinnovo, salvo diverse esigenze dell'Amministrazione, lo stallo potrà essere assegnato a nuovo concessionario avente diritto.

Il pagamento del canone COSAP dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della concessione, ovvero dell'avviso di pagamento per i pagamenti successivi a quello di rilascio della stessa, secondo le modalità ivi indicate. Le tariffe COSAP, per questa tipologia di occupazione, saranno determinate con apposito atto e **prevedranno il pagamento non sullo spazio realmente occupato ma sulla dimensione teorica del posto.**

Le tariffe saranno distinte per i suoli pubblici a terra e per i soprasuoli relativi ai posti barca ricavati sul soppalco in legno.

In caso di mancata effettuazione del pagamento, oltre alla revoca della concessione, saranno applicate le norme previste dal Regolamento COSAP.

E' VIETATO l'uso dei natanti a titolo COMMERCIALE, TURISTICO e/o per altri usi non riferibili a quelli privati (è quindi vietato concedere/locare a titolo gratuito o dietro corrispettivo a terzi il proprio natante per finalità commerciali ovvero connesse con un'attività commerciale/ricettiva).

La concessione potrà essere sospesa o revocata (ovvero potrà essere eliminato il posto natante) in qualsiasi momento, con atto motivato da interesse pubblico, dall'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare un danno da ciò, salvo chiedere la restituzione, pro quota, della COSAP, per il periodo di occupazione non fruito.

Il titolare della concessione di cui al comma precedente ha la priorità assoluta nell'assegnazione di eventuali posti natante già liberi al momento della sospensione/revoca/eliminazione ovvero del primo che si libererà negli anni successivi.

Art. 4. Identificazione natanti

Tutti i natanti, per stazionare a terra nello spazio loro assegnato, dovranno essere opportunamente censiti e numerati con un numero proprio identificativo che corrisponderà al numero della concessione, che è il medesimo del posteggio.

Il numero identificativo proprio del natante, in prima istanza, potrà essere autoprodotta ma poi sarà fornito, a seguito di un mero rimborso spese, direttamente dall'Amministrazione Comunale ed è onere della proprietà fissarlo correttamente sul natante.

Tale numero identificativo della concessione dovrà essere ben visibile (dalla pubblica via) sul natante nonché, qualora tale numero sia coperto dalla tenda o dal telo di protezione, sulla citata copertura durante lo stazionamento a terra.

Art. 5. Modalità di stazionamento a terra del natante

I natanti occupanti l'area in concessione dovranno essere collocati **OBBLIGATORIAMENTE** nello spazio a loro assegnato e sistemati in maniera da non creare danno e intralcio a cose e/o persone. Si concede l'utilizzo di tende o teli di copertura, purché decorosi.

Durante lo stazionamento a terra dal natante il motore fuoribordo, qualora presente, potrà essere lasciato nella posizione di navigazione solo ed esclusivamente nel caso in cui non crei intralcio o pericolo al traffico pedonale e veicolare.

In ogni caso, qualora il motore si trovi in posizione facilmente accessibile da parte di Terzi, la parte inferiore del piede e l'elica dovranno essere opportunamente protette in modo da non poter arrecare fortuitamente danno a cose o persone.

Durante lo stazionamento a terra del natante il motore, qualora rimosso dal natante, potrà essere lasciato all'interno del natante, purché adeguatamente coperto e in sicurezza.

Qualora sia lasciato all'interno del natante il motore o altre dotazioni, lo stesso dovrà essere coperto da idoneo telo.

Durante lo stazionamento a terra dal natante il serbatoio del carburante potrà essere tenuto sullo stesso solo se omologato, con il tappo di rifornimento chiuso a chiave (ovvero collocato all'interno di un gavone chiuso a chiave): in ogni caso lo stesso dovrà contenere modiche quantità di carburante ed essere con lo sfiato aperto.

Durante lo stazionamento a terra del natante non potranno essere lasciati all'interno dello stesso:

- Il pescato ovvero residui dello stesso: i natanti non dovranno emanare "cattivi" odori,
- Contenitori (taniche od altro) con del carburante, fatta eccezione per il serbatoio omologato ordinariamente previsto,
- Attrezzature per la pesca.

E' comunque vietato lasciare incustoditi sulle aree pubbliche motori marini, serbatoi di carburante, taniche di carburante, attrezzi da pesca ed ogni oggetto connesso con la pesca od il diporto ad eccezione di quanto indicato ai precedenti commi.

Potrà essere data in concessione non onerosa ad una Associazione di Pescatori del luogo, che ne faccia richiesta, la possibilità di occupare del suolo pubblico nei pressi dei luoghi di stazionamento dei natanti per collocarvi (ovvero utilizzare se già ivi presenti) uno o più cavalletti/trespolti collettivi (rastrelliere) per motori: le modalità di assegnazione e di utilizzo degli stessi saranno determinate

dall'Associazione in accordo con l'Amministrazione comunale - anche in questo caso dovranno essere garantite condizioni di sicurezza analoghe a quelle previste dal precedente comma 3.

Durante la permanenza in acqua del natante, il cavalletto/trespole di sostegno del motore, qualora in dotazione al natante, dovrà essere ricoverato in un luogo privato o ricollocato nello spazio dato in concessione con le opportune cautele affinché lo stesso non crei intralcio o pericolo.

Oltre al natante, al telo di copertura ed eventualmente il motore posizionato, su un idoneo cavalletto/trespole di sostegno, nello spazio dato in concessione null'altro vi potrà essere collocato.

Lo spazio assegnato, il natante e l'eventuale cavalletto/trespole di sostegno del motore dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine secondo i normali canoni di decoro pubblico.

I natanti non potranno essere utilizzati come banco/base d'appoggio per esporre merci, cartelli pubblicitari od altro.

Sono vietati lavori di manutenzione sui natanti eseguiti in difformità dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, salvo nei luoghi indicati dall'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, con il rilascio della concessione, non assume alcun obbligo di custodia nei confronti del natante, eventuale motore e dotazioni, sia per atti involontari di terzi che vandalici o per furti, sia per danneggiamenti causati da eventi naturali. La custodia del natante, con o senza relativo motore è a carico esclusivo della proprietà/concessionario.

Art. 6. Assegnazione dei posti natante in trasparenza

Il numero dei posti natante disponibili verrà pubblicato annualmente, **entro il 30 ottobre**, all'Albo on Line del Comune. Entro la medesima data verrà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chi è già titolare di analoga concessione all'interno del Comune di Riomaggiore.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chi ha un proprio familiare (cioè una persona inserita nel medesimo stato di famiglia anagrafico del richiedente) già titolare di analoga concessione all'interno del Comune di Riomaggiore.

Le richieste verranno **evase in ordine di presentazione** ed il richiedente potrà scegliere, compatibilmente con le misure del posto natante e del natante, il posto natante tra quelli disponibili.

Nel caso in cui le richieste di un posto natante, nelle aree individuate dall'Art. 1, eccedano numericamente la disponibilità dei posti natante verranno considerate **prioritarie**, in **prima istanza**, le richieste relative a **natanti di proprietà** (esclusiva o di almeno il 51% nel caso di comproprietà) di **persone residenti nel Comune di Riomaggiore** ed in **seconda istanza** le richieste relative a natanti di proprietà (esclusiva o di almeno il 51% nel caso di comproprietà) di persone **non residenti nel Comune di Riomaggiore ma che siano proprietarie o comproprietarie di un immobile ad uso residenziale nel Comune di Riomaggiore**.

I posti natante di cui al precedente comma 1 verranno assegnati annualmente, **entro il 30 novembre di ogni anno**, con la concessione di cui all'Art. 3. L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'Albo on Line del Comune.

Le richieste in eccedenza, una volta assegnati i posti natante, formeranno la graduatoria. Non è necessario confermare ogni anno la richiesta già effettuata negli anni precedenti se il richiedente è già in graduatoria. Permangono validi i criteri di priorità delle persone residenti nel Comune di Riomaggiore all'interno dell'assegnazione dei posti disponibili attingendo dalla graduatoria.

Nel caso due concessionari abbiano l'esigenza di scambiarsi i posti natante (ovviamente di dimensioni compatibili) possono farlo solo dopo avere presentato, in modo sincrono, una richiesta all'Ufficio Tributi e dallo stesso siano stati esplicitamente autorizzati (ognuno continua a mantenere la scadenza della concessione originaria) ovvero, in caso di inerzia dell'Ufficio in questione, sia maturato un silenzio superiore a sessanta giorni: **in solo questo caso** l'omessa risposta ad una richiesta concessoria di occupazione di suolo pubblico produce l'effetto del silenzio assenso.

Chi intende lasciare vuoto il posto natante per più di 30 giorni consecutivi deve darne notizia per iscritto all'Ufficio Tributi ed alla Polizia Municipale motivando tale situazione.

Art. 7. Status del natante

Qualora il Concessionario intenda sostituire il natante con un altro (con la medesima proprietà e di dimensioni compatibili con il posto natante concesso) dovrà preventivamente richiedere apposita ulteriore autorizzazione all'Amministrazione Comunale che risponderà entro 30 giorni.

La sostituzione di un natante esistente, potrà avvenire esclusivamente con un altro del tipo gozzo o lancia, conformemente alle tradizioni locali.

Qualora il natante sia venduto (o ceduto/acquisito ad altro titolo, anche successorio), ovvero nel caso di comproprietà ne siano vendute (o cedute/acquisite ad altro titolo, anche successorio) delle quote, di ciò il Concessionario deve dare comunicazione entro 30 giorni all'Ufficio Tributi.

Qualora cambi integralmente la proprietà del natante la concessione decade automaticamente al momento del passaggio di proprietà, salvo nei casi espressamente specificati nel seguito.

Qualora cambi integralmente la proprietà del natante *mortis causa*, ovvero il Concessionario ceda la sua quota di comproprietà e debba cambiare, pertanto, il titolare della concessione, la stessa continua a mantenere i propri effetti (qualora sia in corso di validità) in capo al/ai legittimi eredi o comproprietari fino alla scadenza della stessa, previa specifica richiesta da parte degli interessati e valutazione dei requisiti, del presente regolamento da parte del Comune di Riomaggiore. Tale condizione si applica esclusivamente se il comproprietario/congiunto/erede in linea diretta è residente nel Comune di Riomaggiore. Se il comproprietario/congiunto/erede in linea diretta è proprietario di seconda casa deve essere effettuata una nuova richiesta.

La concessione si estinguerà, inoltre, per volontà o mancanza di comproprietario/congiunto/erede in linea diretta.

Art. 8. Posizionamento di dettaglio

Il posizionamento di dettaglio del natante in loco verrà effettuato rispettando una marcatura al suolo sulla proiezione della chiglia del natante.

Il titolare della concessione a terra dovrà rispettare tale marcatura (fatta con termini di vernice, con chiodi di metallo od in altro modo) ed allineare il natante alla stessa, rendendo univoco il posizionamento del natante all'interno della concessione assegnata.

Art. 9. Area circostante il posto natante

Relativamente ai natanti con posto a terra, lo stazionamento dovrà garantire un sufficiente spazio di accesso alle abitazioni private, alle attività commerciali od ai cosiddetti fondi.

Si intende come garantito l'accesso quando rimane libero un corridoio di larghezza pari alla "luce" interna degli stipiti della porta di entrata/uscita delle abitazioni private, delle attività commerciali o dei cosiddetti fondi - tale corridoio potrà essere ortogonale alla parete ove è presente l'accesso od anche angolato, nel massimo di 30°.

Il posto natante potrà essere occupato da un solo natante, salvo specifica autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione comunale.

E' possibile che i posti natante (nonché i relativi natanti) siano, sostanzialmente, a contatto tra di loro, limitando così, di fatto, il raggiungimento di muri senza luci o vedute, se invece sono presenti luci o vedute necessita il consenso esplicito degli aventi titolo.

In caso di mancato consenso, o sopraggiunto negato consenso, da parte degli aventi titolo, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare la concessione relativa al posto barca che non possiede più i requisiti di cui ai commi precedenti. Al Concessionario del posto barca revocato spetterà di diritto il primo posto in graduatoria. L'apertura di una nuova attività commerciale o artigianale comporta il decadimento con effetto immediato della concessione del titolare dell'attività commerciale o artigianale di nuova apertura, qualora in essere, ovunque ubicata, qualora l'apertura della stessa comporti la revoca di un posto barca.

Parimenti si intende altresì decaduta con effetto immediato, l'eventuale concessione del proprietario o usufruttuario di un fondo in cui venga aperta un'attività commerciale o artigianale, anche nel caso in cui il proprietario o usufruttuario non sia colui che la esercita, ovunque ubicata.

Tali vincoli e accadimenti sono estesi paritariamente a tutti i componenti del nucleo familiare sia del proprietario o usufruttuario o esercente.

Il Concessionario del posto barca per il quale è revocata la concessione come al paragrafo soprastante, (proprietario, usufruttuario, esercente) entrerà in ultimo posto in graduatoria.

E' vietato al concessionario delimitare il posto natante in qualunque modo.

Art. 10. Schema planimetrico dei posti natante e loro dimensioni

Al presente Regolamento è allegato uno schema planimetrico concernente la disposizione spaziale, numerata, dei posti natante.

In deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 9 possono essere previsti dei posti natante (identificati nel prospetto di cui all'ultimo comma del presente articolo con un /D) direttamente davanti agli accessi di abitazioni private, di attività commerciali o dei cosiddetti fondi solo nel caso che detti immobili siano nella piena disponibilità (autocertificata) del proprietario e di uno dei comproprietari del natante che ivi è allocato.

Eventuali modifiche, non temporanee, a detto schema planimetrico saranno approvate con Delibera della Giunta Comunale, sentita la Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Tributi.

Qualora si rendesse necessario eliminare, temporaneamente, uno o più posti natante per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo si indica la necessità di utilizzare tale area pubblica quale superficie di sedime di cantieri edili o per manifestazioni pubbliche) l'Ufficio Tributi, sentita la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, con proprio provvedimento, individua, se possibile, soluzioni "tampone".

I posti natante sul soppalco non possono eccedere 3,70 x 1,60 ed avere un peso maggiore di 150 Kg,

I posti natante misurano, ordinariamente:

- tipo (A) metri 4,00 x 1,40,
- tipo (B) metri 4,00 x 1,60,
- tipo (C) metri 4,50 x 1,80.

Con Delibera della Giunta Comunale sarà approvato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, un prospetto con abbinate ai posti natante le misure degli stessi;

Art. 11. Uscite in mare

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere con debito preavviso, pari a 7 giorni, la rimozione temporanea dei natanti, sia collocati su suolo che su soprasuolo in soppalco, per pulizia del suolo pubblico, controllo della struttura in legno dei soppalchi nonché verifica dei minimi requisiti di navigabilità dei natanti. **Tali interventi verranno eseguiti nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre, con condizioni meteo marine favorevoli allo stazionamento in acqua dei natanti.**

Tale attività verrà effettuata per almeno 3 volte nell'arco temporale identificato e se in occasione di almeno 2 interventi su 3 i singoli natanti non verranno rimossi, l'Amministrazione Comunale sarà titolata alla revoca immediata della concessione in essere, intimando la rimozione del natante in oggetto alla Proprietà. Qualora ciò non si verifichi entro 10 giorni dalla notifica della

comunicazione si procederà alla rimozione coatta del natante e le spese verranno addebitate al Titolare della Concessione.

Se l'Ufficio di P.M. durante i sopralluoghi riscontra la mancanza dei requisiti della galleggiabilità su un natante si procede alla revoca immediata della concessione in essere intimando la rimozione del natante in oggetto alla Proprietà. Qualora ciò non si verifichi entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione si procederà alla rimozione coatta del natante e le spese verranno addebitate al Titolare della Concessione.

Art. 12. Disciplina di utilizzo del mezzo meccanico per la movimentazione barche alla marina di Riomaggiore

Il mezzo meccanico per la movimentazione delle barche in dotazione alla Marina di Riomaggiore dovrà stazionare in area defilata, non interferente con i flussi pedonali, individuata nella zona a monte dello scalo, in testa alla rastrelliera lignea per il ricovero delle imbarcazioni.

Il carrello che verrà impiegato per la movimentazione dei natanti, dovrà essere collocato in prossimità della zona di ricovero del mezzo meccanico, in modo da non creare intralcio o pericolo.

Il mezzo meccanico dovrà essere dotato di polizza assicurativa RCT a copertura dei danni verso terzi, siano essi cose oppure persone; dovrà essere manovrato da personale selezionato, adeguatamente formato ed informato sulle modalità di utilizzo del mezzo e sui rischi connessi. Il nominativo degli addetti autorizzati all'utilizzo dovrà essere reso noto all'Amministrazione comunale, così come dovranno essere prontamente comunicate le eventuali variazioni sul personale addetto.

Nella stagione turistica, compresa tra il primo del mese di Aprile ed il ponte dei Santi nel mese di Novembre, il mezzo meccanico potrà essere utilizzato esclusivamente nelle fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 10.00 alla mattina e tra le ore 18.00 e le ore 20.00 nel pomeriggio-sera; in casi particolari, opportunamente motivati, potranno essere concesse deroghe per l'utilizzo in orari diversi da quelli sopra indicati.

Durante l'utilizzo, l'area interessata dal passaggio del mezzo meccanico andrà opportunamente delimitata con catenella bicolore bianco - rossa, in materiale plastico, sorretta da idonei piedritti dotati di basette, anch'essi in materiale plastico e bicolore, a fasce bianche e rosse.

L'area di manovra del mezzo meccanico sarà comunque circoscritta alla zona dello scalo e del relativo retro, dove trova ricovero nei periodi di inattività. Si concede l'utilizzo anche lungo il tratto di strada principale, esclusivamente della fascia oraria mattutina, dalle ore 8:00 alle ore 10:00, durante la stagione turistica.

L'utilizzo sarà consentito solo ed esclusivamente per l'alaggio e varo dei natanti presenti alla Marina di Riomaggiore, titolari di concessione di stazionamento a terra in corso di validità.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali danni a cose o persone derivanti da un uso improprio del suddetto mezzo meccanico.

Art. 13. Norme transitorie e di prima applicazione

La Giunta Comunale dovrà ratificare con specifica Delibera, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, l'elenco dei titolari di concessione in essere con abbinato il numero del posteggio assegnato a tale concessionario nel 2017.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento nella planimetria di cui al comma 1 dell'art. 10 vi potranno essere, al massimo, il 20%, arrotondato per difetto, dei posti natante con misure diverse da quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo per sanare (ad esaurimento) situazioni di sovradimensionalità dei natanti che hanno avuto la concessione nel 2017 che, qualora sostituiti, dovranno rientrare nelle dimensioni massime previste nell'art. 2.

La graduatoria in sede di prima applicazione è quella che emerge dalle richieste pervenute all'Amministrazione tra il 1/2/18 e i 31/3/18 rispettando i requisiti previsti dal regolamento vigente per la marina di Riomaggiore.

Art. 14. Verifiche e sanzioni

Gli Organi di Polizia potranno, di loro iniziativa senza nessuna comunicazione alla proprietà del natante ovvero al concessionario del posto natante, rimuovere il telo o la tenda di copertura del natante se presente e procedere ad ispezione del natante e di tutte le parti a vista del medesimo, nonché di quelle chiuse, purché non sotto chiave.

Le procedure sanzionatorie sono quelle previste dalla L. n° 689/1981.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

L'Autorità competente a ricevere i ricorsi e ad emettere le Ordinanze Ingiunzione è il Responsabile dell'Ufficio Tributi, il quale ha facoltà di richiedere idonea istruttoria agli Uffici comunali per quanto di loro competenza.

Gli introiti saranno incamerati nel Bilancio dell'Amministrazione Comunale.

La non osservanza delle norme del presente Regolamento, oltre alle eventuali responsabilità civili e penali dei trasgressori ed all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, darà facoltà all'Ufficio Tributi di sospendere la concessione per un massimo di 6 mesi ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 11 che portano alla revoca immediata (mancanza del requisito della galleggiabilità e mancanza di almeno 2 messe a mare richieste dall'Amministrazione Comunale).

Nel caso di reiterazione delle violazioni la concessione potrà essere revocata dall'Ufficio Tributi e non sarà rilasciabile alla medesima persona fisica, nonché per il medesimo natante, per 3 anni.